



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/264 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 2025**

**che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2018/1645
per quanto riguarda la forma e il contenuto della domanda di riconoscimento presso l'Autorità
europea degli strumenti finanziari e dei mercati e di cui al regolamento delegato (UE) 2018/1646 per
quanto riguarda le informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione e di registrazione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 9, terzo comma, e l'articolo 34, paragrafo 8, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2018/1645 della Commissione⁽²⁾ mira a garantire che l'ESMA riceva informazioni uniformi e coerenti dagli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi che presentano domanda di riconoscimento nell'Unione. Il regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾ ha soppresso dall'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/1011 il riferimento allo Stato membro di riferimento e ha trasferito la competenza in materia di riconoscimento e di vigilanza degli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi dalle autorità nazionali competenti all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Per tenere conto di tali modifiche è necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2018/1645.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2018/1646 della Commissione⁽⁴⁾ mira a garantire che le autorità competenti ricevano informazioni uniformi e coerenti dagli amministratori di indici di riferimento ubicati nell'Unione che presentano domanda di autorizzazione o di registrazione. Al fine di garantire che gli amministratori di indici di riferimento ubicati nell'UE e in paesi terzi siano trattati su un piano di parità e possano essere sottoposti a vigilanza con le stesse modalità, è necessario allineare il regolamento delegato (UE) 2018/1646 a tutte le modifiche del regolamento delegato (UE) 2018/1645.

⁽¹⁾ GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj>.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/1645 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla forma e al contenuto della domanda di riconoscimento presso l'autorità competente dello Stato membro di riferimento e della presentazione delle informazioni nella notifica all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) (GU L 274 del 5.11.2018, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1645/oj).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2175/oj>).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/1646 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione e nella domanda di registrazione (GU L 274 del 5.11.2018, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1646/oj).

- (3) L'esperienza acquisita nell'applicazione dei regolamenti delegati (UE) 2018/1645 e (UE) 2018/1646 ha dimostrato che occorre specificare ulteriormente le informazioni sul numero di dipendenti del richiedente. Al fine di evitare comunicazioni divergenti tra i richiedenti e consentire all'ESMA e alle autorità nazionali competenti di comprendere la struttura organizzativa del richiedente, è necessario specificare ulteriormente che i richiedenti dovrebbero comunicare le informazioni su tutti i dipendenti, assunti sia a tempo indeterminato che determinato, direttamente o indirettamente coinvolti nella fornitura di un indice di riferimento, e che gli stessi richiedenti dovrebbero fornire un prospetto completo della loro struttura, compresa una panoramica dei loro diversi reparti.
- (4) L'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011 stabilisce che gli amministratori di indici di riferimento assicurano che i loro dipendenti e altre persone fisiche i cui servizi sono messi a loro disposizione o sotto il loro controllo e che sono direttamente coinvolti nella fornitura di un indice di riferimento dispongano delle competenze, conoscenze ed esperienza necessarie per i compiti loro assegnati e siano soggetti a un'efficace gestione e vigilanza. Al fine di garantire che l'amministratore dell'indice di riferimento richiedente abbia messo a punto, al momento dell'autorizzazione o della registrazione, tutte le misure necessarie per conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011 e valutare le competenze, le conoscenze e l'esperienza dei dipendenti dell'amministratore interessati, è opportuno richiedere la presentazione del curriculum vitae per i membri dell'organo di gestione, i dipendenti responsabili della funzione di sorveglianza e delle funzioni nell'ambito del sistema dei controlli e della funzione interna. Il curriculum vitae dovrebbe contenere informazioni aggiornate sulla carriera professionale e sulle funzioni esercitate dai dipendenti interessati, al fine di consentire una valutazione della composizione generale e della diversità nell'organo di gestione e delle competenze, qualifiche ed esperienze professionali collettive presenti al suo interno, pertinenti alle attività dell'amministratore dell'indice di riferimento e ai rischi ai quali è esposto.
- (5) L'obiettivo del regolamento (UE) 2016/1011 è garantire l'accuratezza, la solidità, l'integrità e l'indipendenza degli indici di riferimento e del processo di determinazione degli indici di riferimento. A tal fine, l'articolo 4 di detto regolamento stabilisce requisiti per garantire l'integrità e l'affidabilità delle persone coinvolte nell'amministrazione di un indice di riferimento. Tale aspetto è particolarmente importante laddove tali persone facciano parte di organi o svolgano funzioni con poteri e responsabilità decisionali o di sorveglianza e di vigilanza specifici, come l'organo di gestione e la funzione di sorveglianza. Di conseguenza, al fine di assicurare che l'amministratore dell'indice di riferimento richiedente abbia messo a punto, al momento dell'autorizzazione o della registrazione, tutte le misure necessarie per conformarsi ai requisiti di salvaguardia dell'integrità dell'organo di gestione e della funzione di sorveglianza, è necessario fornire un'autocertificazione per ciascun membro dell'organo di gestione e della funzione di sorveglianza del richiedente in modo da garantire che siano idonei, operino con integrità, garantiscano una gestione efficace e salvaguardino la fiducia nell'integrità e nell'indipendenza dell'attività di fornitura di indici di riferimento.
- (6) Nell'autocertificazione dovrebbe essere attestata l'assenza di condanne per reati e di procedimenti disciplinari connessi alla prestazione di servizi finanziari, a condotta scorretta o a frode o qualsiasi reato nel settore del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo o qualsiasi altro reato che riguardi la capacità di sorvegliare con integrità la fornitura di un indice di riferimento. A tale proposito, le persone che sono state sanzionate in particolare per manipolazione o tentata manipolazione a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*) non dovrebbero diventare membri dell'organo di gestione o della funzione di sorveglianza.
- (7) Al fine di consentire all'ESMA e alle autorità nazionali competenti di valutare meglio il rischio di conflitti di interesse e le garanzie organizzative del richiedente, i richiedenti dovrebbero fornire all'ESMA e, se del caso, alle autorità nazionali competenti informazioni sul modo in cui la fornitura di indici di riferimento è separata dal punto di vista operativo dalle altre parti della loro attività. Inoltre, al fine di valutare se i richiedenti rispettano i requisiti per la conservazione delle registrazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/1011, i richiedenti dovrebbero fornire all'ESMA e, se del caso, alle autorità nazionali competenti, informazioni sulle pertinenti procedure di conservazione delle registrazioni del richiedente. Infine, per consentire all'ESMA e, se del caso, alle autorità nazionali competenti di valutare se i portatori di interessi siano in grado di notificare i reclami al richiedente interessato e se quest'ultimo sia in grado di valutare tali reclami, i richiedenti dovrebbero fornire all'ESMA e, se del caso, alle autorità nazionali competenti informazioni su tale meccanismo per la gestione dei reclami.

^(*) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173, 12.6.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj>).

- (8) Al fine di assicurare che l'ESMA sia in grado di trattare tutte le domande di riconoscimento che riceve, tali domande dovrebbero essere presentate in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito il rappresentante legale o in una delle lingue comunemente utilizzate negli ambienti della finanza internazionale.
- (9) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il trattamento di dati personali ai fini del presente regolamento dovrebbe essere effettuato conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. A tale riguardo, qualsiasi trattamento di dati personali da parte delle autorità nazionali competenti in applicazione del presente regolamento dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (⁶) e delle prescrizioni nazionali in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Qualsiasi trattamento di dati personali da parte dell'ESMA in applicazione del presente regolamento dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (⁷).
- (10) Al fine di consentire alle autorità nazionali competenti e all'ESMA di valutare la domanda iniziale e assicurare una vigilanza continua, mantenendo nel contempo garanzie adeguate, i dati personali relativi all'onorabilità dell'organo di gestione dell'amministratore dell'indice di riferimento richiedente e dei dipendenti responsabili della funzione di sorveglianza, o dei membri che svolgono la funzione di sorveglianza, laddove la funzione di sorveglianza sia svolta da un comitato separato, dovrebbero essere conservati dalle autorità nazionali competenti e dall'ESMA per non più di cinque anni dopo la cessazione delle funzioni dell'interessato.
- (11) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere l'11 giugno 2025.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2018/1645 e (UE) 2018/1646.
- (13) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate, in quanto riguardano le informazioni da fornire in una domanda di riconoscimento come amministratore di indici di riferimento o in una domanda di autorizzazione o registrazione come amministratore di indici di riferimento. Al fine di garantire la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e offrire una visione completa dei criteri ai portatori di interessi, in particolare l'ESMA e le autorità competenti, è necessario riunire le disposizioni in un unico regolamento delegato.
- (14) Il presente regolamento si basa su progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (15) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (⁸).

(⁶) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119, 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

(⁷) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

(⁸) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2018/1645

Il regolamento delegato (UE) 2018/1645 è così modificato:

- (1) all'articolo 1 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

«3. I dati personali relativi all'onorabilità dell'organo di gestione dell'amministratore di indici di riferimento richiedente e dei dipendenti responsabili della funzione di sorveglianza, o dei membri che svolgono la funzione di sorveglianza laddove un comitato separato svolga la funzione di sorveglianza, sono conservati dall'amministratore di indici di riferimento richiedente e dall'ESMA per il tempo necessario a valutare la domanda iniziale e per la vigilanza continua, a seconda del caso, e non oltre cinque anni dopo la cessazione delle funzioni dell'interessato.»;

- (2) l'articolo 2 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda di riconoscimento è presentata in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito il rappresentante legale.»;

- b) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«2. La domanda di riconoscimento è presentata mediante mezzi elettronici.»;

- (3) è inserito il seguente articolo 2 bis:

«Articolo 2 bis

Informazioni da fornire per specifiche tipologie di indici di riferimento

1. Il richiedente che fornisce solo indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse:

- a) presenta le informazioni elencate nell'allegato del presente regolamento;

- b) precisa le modalità di attuazione dei requisiti specifici di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1011 qualora, a norma dell'articolo 18 dello stesso regolamento, si applichino tali requisiti specifici.

2. Il richiedente che fornisce solo indici di riferimento per le merci:

- a) presenta le informazioni elencate nell'allegato del presente regolamento;

- b) precisa le modalità di attuazione dei requisiti specifici di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1011 qualora, a norma dell'articolo 19 dello stesso regolamento, si applichino tali requisiti specifici.»;

- (4) l'allegato è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2018/1646

Il regolamento delegato (UE) 2018/1646 è così modificato:

- (1) all'articolo 1 è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

«5. I dati personali relativi all'onorabilità dell'organo di gestione dell'amministratore di indici di riferimento richiedente e dei dipendenti responsabili della funzione di sorveglianza, o dei membri che svolgono la funzione di sorveglianza laddove un comitato separato svolga la funzione di sorveglianza, sono conservati dall'amministratore di indici di riferimento richiedente e dalle autorità competenti per tutto il tempo necessario a valutare la domanda iniziale e per la vigilanza continua, a seconda del caso, e non oltre cinque anni dopo la cessazione delle funzioni dell'interessato.»;

-
- (2) è inserito il seguente articolo 1 bis:

«*Articolo 1 bis*

Formato della domanda

La domanda di cui all'articolo 1 è presentata con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione nel diritto nazionale applicabile. I mezzi elettronici assicurano che la trasmissione avvenga senza pregiudicare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni. Ogni documento presentato indica chiaramente a quale requisito specifico del presente regolamento si riferisce.»;

- (3) l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento;
- (4) l'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

«ALLEGATO

**Informazioni da fornire nella domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 32 del regolamento
(UE) 2016/1011**

SEZIONE A

INFORMAZIONI SUL FORNITORE E SUL SUO RAPPRESENTANTE LEGALE NELL'UNIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

- a) Nome completo del richiedente e corrispondente identificativo della persona giuridica (LEI), se disponibile.
- b) Indirizzo dell'ufficio nel paese in cui è ubicato.
- c) Status giuridico.
- d) Sito web, ove esistente.
- e) Nel caso in cui il richiedente sia sottoposto a vigilanza nel paese terzo in cui è ubicato, le informazioni circa l'attuale status dell'autorizzazione, comprese le attività per le quali è autorizzato, il nome e l'indirizzo dell'autorità competente del paese terzo e il link al registro di tale autorità competente, se disponibile.
- f) Qualora vi siano più autorità competenti per la vigilanza, le informazioni sui rispettivi ambiti di competenza di tali autorità.
- g) La descrizione delle operazioni del richiedente nell'Unione e nei paesi terzi pertinenti per la fornitura di indici di riferimento, unitamente all'indicazione di dove tali operazioni sono effettuate.
- h) Nel caso in cui il richiedente faccia parte di un gruppo, la struttura del gruppo unitamente al prospetto della struttura societaria che illustrino i collegamenti tra l'impresa madre e le filiazioni. Le imprese e le filiazioni sono identificate con la denominazione completa, lo status giuridico e l'indirizzo della sede legale e dell'amministrazione centrale.
- i) Un'autocertificazione sul possesso dei requisiti di onorabilità del richiedente, se del caso comprensiva dei dettagli relativi a eventuali:
 - i) procedimenti disciplinari nei confronti del richiedente connessi a prestazione di servizi finanziari, condotta scorretta o frode (a meno che non siano stati respinti);
 - ii) autorizzazioni o registrazioni rifiutate da un'autorità finanziaria;
 - iii) autorizzazioni o registrazioni revocate da un'autorità finanziaria;
 - iv) comprovate condanne nell'ambito di procedimenti civili connessi a prestazione di servizi finanziari, condotta scorretta o frode.

2. RAPPRESENTANTE LEGALE

Per quanto riguarda il rappresentante legale di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011:

- a) nome completo;
- b) titolo, per le persone fisiche, o status giuridico, per le persone giuridiche;
- c) per le persone giuridiche, atto costitutivo, statuto o altri documenti costitutivi;
- d) indicazione se il rappresentante legale è sottoposto alla vigilanza di un'autorità di vigilanza;
- e) indirizzo;
- f) indirizzo di posta elettronica;
- g) numero di telefono;
- h) una copia della nomina ad agire in qualità di rappresentante legale di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011;
- i) dettagli sull'esercizio della funzione di sorveglianza da parte del rappresentante legale in relazione alla fornitura di indici di riferimento che possono essere utilizzati nell'Unione;
- j) nome e cognome, titolo, indirizzo, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono del referente all'interno del rappresentante legale, se del caso.

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E GOVERNANCE

- a) Struttura organizzativa interna, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 e ulteriormente specificata nel regolamento delegato (UE) 2021/1350 della Commissione⁽¹⁾, del consiglio di amministrazione, dei comitati dell'alta dirigenza, della funzione di sorveglianza e di qualsiasi altro organo interno che eserciti funzioni di gestione rilevanti e che sia coinvolto nella fornitura di un indice di riferimento, compresi:
 - i) il mandato o una sua sintesi;
 - ii) il rispetto di codici di governance o di disposizioni simili.
- b) Una descrizione delle procedure atte a garantire che i dipendenti del richiedente e altre persone fisiche i cui servizi sono messi a sua disposizione o sotto il suo controllo e che sono direttamente coinvolte nella fornitura dell'indice di riferimento abbiano le competenze, le conoscenze e l'esperienza necessarie per i compiti loro assegnati e rispettino l'articolo 4, paragrafo 7, lettere da b) a e), del regolamento (UE) 2016/1011.
- c) Il numero di dipendenti (a tempo determinato e a tempo indeterminato) per funzione che, direttamente o indirettamente, partecipano alla fornitura dell'indice di riferimento.
- d) Il curriculum vitae, comprendente la carriera professionale con l'indicazione delle date pertinenti, l'indicazione delle precedenti posizioni ricoperte e una descrizione delle funzioni esercitate, per ciascuna delle persone seguenti:
 - i) i membri dell'organo di gestione;
 - ii) i dipendenti responsabili della funzione di sorveglianza o i membri che svolgono la funzione di sorveglianza nel caso in cui la funzione di sorveglianza sia svolta da un comitato separato;
 - iii) i dipendenti responsabili delle funzioni nell'ambito del sistema dei controlli di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 e della funzione interna di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
- e) Per ciascun membro dell'organo di gestione del richiedente e per i dipendenti responsabili della funzione di sorveglianza o i membri che svolgono la funzione di sorveglianza nel caso in cui la funzione di sorveglianza sia svolta da un comitato separato, le informazioni seguenti:
 - i) un'autocertificazione che indichi se l'interessato:
 - (1) è stato condannato per reati, oppure una prova dell'assenza di precedenti penali di cui al punto ii);
 - (2) è stato sottoposto a procedimenti disciplinari connessi a prestazioni di servizi finanziari, condotta scorretta o frode intrapresi nei suoi confronti da un organismo di regolamentazione, o a procedimenti penali, o gli è stato notificato l'avvio di un tale procedimento;
 - (3) è stato condannato in un procedimento civile connesso a prestazioni di servizi finanziari, condotta scorretta, frode o gestione di un'entità giuridica;
 - (4) si è visto rifiutato il diritto di svolgere attività che richiedono la registrazione o l'autorizzazione da parte di un organismo di regolamentazione o è stato indagato o sospeso da un organismo di regolamentazione;
 - (5) è stato escluso dal ruolo di dirigente, licenziato o sollevato da qualsiasi altro incarico in un'impresa in seguito ad accuse di condotta scorretta o irregolarità;
 - ii) in assenza di autocertificazione da parte del richiedente, la prova da parte del paese di origine dell'interessato dell'assenza di precedenti penali recenti in relazione a riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, prestazione di servizi finanziari o servizi di dati, frode o appropriazione indebita.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/1350 della Commissione, del 6 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti volti a garantire che i meccanismi di governance dell'amministratore siano sufficientemente solidi (GU L 291 del 13.8.2021, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1350/oj).

4. CONFLITTI DI INTERESSE

- a) Politiche e procedure che trattano:
 - i) il modo in cui i conflitti di interesse effettivi e potenziali sono o saranno individuati, registrati, gestiti, attenuati, prevenuti o risolti tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1011;
 - ii) le circostanze particolari che si applicano al richiedente o a un particolare indice di riferimento fornito dal richiedente che può essere utilizzato nell'Unione in relazione alle quali è più probabile che insorgano conflitti di interesse, che comprendono:
 - (1) i casi in cui è esercitata la valutazione o la discrezionalità di esperti nel processo di determinazione dell'indice di riferimento;
 - (2) i casi in cui il richiedente appartiene allo stesso gruppo di un utente dell'indice di riferimento;
 - (3) i casi in cui il richiedente è un partecipante del mercato o della realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare;
 - iii) le modalità di separazione, dal punto di vista operativo, della fornitura degli indici di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, a meno che il richiedente abbia deciso di non applicare tale requisito in relazione ai propri indici di riferimento significativi, come previsto all'articolo 25 dello stesso regolamento.
- b) Per l'indice di riferimento o per la famiglia di indici di riferimento, l'elenco degli eventuali conflitti di interessi rilevanti, effettivi o potenziali, individuati, unitamente alle relative misure di attenuazione.
- c) La struttura della politica di remunerazione, che specifichi i criteri utilizzati per determinare la remunerazione delle persone partecipanti, direttamente o indirettamente, all'attività di fornitura degli indici di riferimento.

5. STRUTTURA DI CONTROLLO INTERNO, SORVEGLIANZA E QUADRO DI RESPONSABILITÀ

- a) Politiche e procedure per monitorare le attività di fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento, comprese quelle riguardanti:
 - i) l'istituzione, il ruolo e il funzionamento della funzione di sorveglianza di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1011 e ulteriormente specificata nel regolamento delegato (UE) 2018/1637 della Commissione (¹), o ai corrispondenti principi sugli indici di riferimento finanziari concordati dall'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO) il 17 luglio 2013 (di seguito «principi IOSCO per gli indici di riferimento finanziari») o principi per le agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi concordati dalla IOSCO il 5 ottobre 2012 (di seguito «principi IOSCO per le agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi»), a seconda dei casi, compresa la descrizione delle procedure per la nomina, la sostituzione o la destituzione delle persone nell'ambito della funzione di sorveglianza;
 - ii) l'istituzione, il ruolo e il funzionamento del sistema dei controlli di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/1011 o ai corrispondenti principi IOSCO per gli indici di riferimento finanziari o per le agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, a seconda dei casi;
 - iii) il quadro di responsabilità di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1011 o ai corrispondenti principi IOSCO per gli indici di riferimento finanziari o per le agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, a seconda dei casi;
 - iv) gli obblighi di conservazione delle registrazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/1011;
 - v) il meccanismo per la trattazione dei reclami di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/1011.
- b) La descrizione delle procedure per la segnalazione interna delle violazioni del regolamento (UE) 2016/1011 da parte di dirigenti, dipendenti e altre persone fisiche i cui servizi sono messi a disposizione del richiedente o sono sotto il suo controllo di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/1011 e ulteriormente specificata nel regolamento delegato (UE) 2021/1351 della Commissione (²).

(¹) Regolamento delegato (UE) 2018/1637 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle procedure e alle caratteristiche della funzione di sorveglianza (GU L 274 del 5.11.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1637/oj).

(²) Regolamento delegato (UE) 2021/1351 della Commissione, del 6 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le caratteristiche dei sistemi e dei controlli per l'individuazione e la segnalazione di qualsiasi condotta che possa comportare la manipolazione o il tentativo di manipolazione di un indice di riferimento (GU L 291 del 13.8.2021, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj).

6. ESTERNALIZZAZIONE

Se una o più attività facenti parte del processo di fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento sono esternalizzate, la descrizione delle politiche, delle procedure e dei pertinenti accordi di esternalizzazione, inclusi gli accordi sul livello dei servizi, che dimostrino la conformità all'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1011 o ai corrispondenti principi IOSCO per gli indici di riferimento finanziari o per le agenzie rilevazione dei prezzi petroliferi, a seconda dei casi.

7. CONFORMITÀ AI PRINCIPI IOSCO

- a) Se disponibile, la valutazione da parte di un revisore esterno indipendente della conformità ai principi per gli indici di riferimento finanziari concordati dall'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO) il 17 luglio 2013 o ai principi per le agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi concordati dalla IOSCO il 5 ottobre 2012, a seconda dei casi.
- b) Se disponibile, laddove il richiedente sia sottoposto a vigilanza, un certificato fornito dall'autorità competente del paese terzo in cui è ubicato il richiedente che ne attesti la conformità ai principi IOSCO di cui alla lettera a).

8. ALTRE INFORMAZIONI

Il richiedente può fornire tutte le informazioni supplementari pertinenti per la domanda che ritiene opportune nella forma e secondo le modalità stabilite dall'ESMA.

SEZIONE B

INFORMAZIONI SUGLI INDICI DI RIFERIMENTO CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE

9. DESCRIZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO O DELLE FAMIGLIE DI INDICI DI RIFERIMENTO, REALI O POTENZIALI, CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI NELL'UNIONE

- a) L'elenco comprendente tutti gli indici di riferimento forniti dal richiedente che sono già utilizzati nell'Unione o, se noti, gli indici di riferimento allineati con l'accordo di Parigi, gli indici di riferimento di transizione climatica e gli indici di riferimento per le merci di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1011 destinati a essere commercializzati per essere utilizzati nell'Unione e, ove disponibili, i relativi codici internazionali di identificazione dei titoli (ISIN).
- b) La descrizione degli indici di riferimento o delle famiglie di indici di riferimento forniti e già utilizzati nell'Unione o, se noti, degli indici di riferimento allineati con l'accordo di Parigi, degli indici di riferimento di transizione climatica e degli indici di riferimento per le merci di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1011 destinati a essere commercializzati per essere utilizzati nell'Unione, compresa la descrizione del mercato o della realtà economica sottostante che gli indici di riferimento o le famiglie di indici di riferimento intendono misurare, unitamente all'indicazione delle fonti utilizzate per le descrizioni, nonché la descrizione dei contributori, se del caso, a tali indici di riferimento o famiglie di indici di riferimento.
- c) Tutta la documentazione a dimostrazione del fatto che gli indici di riferimento o le famiglie di indici di riferimento di cui alla lettera b) possono essere considerati indici di riferimento basati su dati regolamentati e possono quindi beneficiare delle esenzioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011.
- d) Tutta la documentazione a dimostrazione del fatto che gli indici di riferimento o le famiglie di indici di riferimento di cui alla lettera b) possono essere considerati indici di riferimento per le merci e che non si basano su dati trasmessi da contributori che sono per la maggior parte entità sottoposte a vigilanza, nonché elementi a dimostrazione dell'attuazione delle disposizioni del regime speciale di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1011 e all'allegato II dello stesso regolamento o dei corrispondenti principi IOSCO per le agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi.
- e) Tutta la documentazione a dimostrazione del fatto che gli indici di riferimento o le famiglie di indici di riferimento di cui alla lettera b) possono essere considerati indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, unitamente a elementi a dimostrazione dell'attuazione delle disposizioni del regime speciale di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1011 e all'allegato I dello stesso regolamento.
- f) Tutta la documentazione a dimostrazione del fatto che gli indici di riferimento o le famiglie di indici di riferimento di cui alla lettera b) sono utilizzati nel territorio dell'Unione.

- g) Le ragioni alla base dell'applicazione delle esenzioni per gli indici di riferimento significativi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 in relazione all'indice di riferimento.
- h) Informazioni sulle misure per trattare le rettifiche della determinazione o della pubblicazione dell'indice di riferimento.
- i) Informazioni sulla procedura che il richiedente è tenuto a seguire in caso di variazioni o cessazione dell'indice di riferimento di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 o di cui ai corrispondenti principi IOSCO per gli indici di riferimento finanziari o per le agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, a seconda dei casi.
- j) La dichiarazione sull'indice di riferimento per ciascun indice di riferimento o, se del caso, per ciascuna famiglia di indici di riferimento di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2016/1011 e ulteriormente specificata nel regolamento delegato (UE) 2018/1643 della Commissione ⁽⁴⁾.

Ai fini della lettera f), le informazioni da fornire comprendono una stima, sulla base delle conoscenze in possesso del richiedente, dell'uso diretto o indiretto degli indici di riferimento all'interno di una combinazione di indici di riferimento come riferimento per strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance degli investimenti. Tale stima è determinata, per quanto possibile, sulla base degli articoli 1, 2 e 3 del regolamento delegato (UE) 2018/66 della Commissione ⁽⁵⁾ per la valutazione:

- a) dell'importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati;
- b) dell'importo nozionale dei derivati;
- c) del valore patrimoniale netto dei fondi di investimento che fanno riferimento agli indici di riferimento di paesi terzi, all'interno dell'Unione, anche nel caso di riferimento indiretto a tale indice di riferimento all'interno di una combinazione di indici di riferimento.

Ai fini della lettera g), le informazioni sono presentate, per quanto possibile, sulla base del modello definito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1106 della Commissione ⁽⁶⁾.

10. DATI E METODOLOGIA

- a) Per ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento, una descrizione delle politiche e delle procedure in relazione ai requisiti in materia di dati di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/1011 e ulteriormente specificati nel regolamento delegato (UE) 2018/1638 della Commissione ⁽⁷⁾.

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/1643 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il contenuto della dichiarazione sull'indice di riferimento che l'amministratore dell'indice di riferimento è tenuto a pubblicare e i casi in cui sono necessari aggiornamenti della dichiarazione stessa (GU L 274 del 5.11.2018, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1643/oj).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/66 della Commissione, del 29 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le modalità con cui devono essere valutati l'importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati, l'importo nozionale dei derivati e il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento (GU L 12 del 17.1.2018, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1106 della Commissione, dell'8 agosto 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la dichiarazione di conformità che deve essere pubblicata e mantenuta aggiornata dagli amministratori di indici di riferimento significativi e non significativi ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 9.8.2018, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1106/oj).

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/1638 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione volte a specificare ulteriormente le modalità per assicurare che i dati siano idonei e verificabili nonché le procedure interne di sorveglianza e di verifica che l'amministratore di indici di riferimento critici o significativi deve accettare che vengano applicate dai contributori di dati quando i dati sono forniti da una funzione di front office (GU L 274 del 5.11.2018, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1638/oj).

- b) Per ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento, per quanto concerne la metodologia:
- i) tutta la documentazione a dimostrazione del fatto che la metodologia utilizzata per determinare l'indice di riferimento è conforme ai requisiti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1011 e ulteriormente specificati nel regolamento delegato (UE) 2021/1352 della Commissione (⁸);
 - ii) tutta la documentazione a dimostrazione del fatto che il richiedente sviluppa, applica e amministra l'indice di riferimento e la metodologia in maniera trasparente conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1011, come ulteriormente specificato nel regolamento delegato (UE) 2018/1641 della Commissione.».
-

⁸) Regolamento delegato (UE) 2021/1352 della Commissione, del 6 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni volte a garantire che la metodologia per la determinazione di un indice di riferimento sia conforme ai requisiti di qualità (GU L 291 del 13.8.2021, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1352/oj).

ALLEGATO II

«ALLEGATO I

Informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1011

1. INFORMAZIONI GENERALI

- a) Nome completo del richiedente e corrispondente identificativo della persona giuridica (LEI), se disponibile.
- b) Indirizzo dell'ufficio nell'Unione.
- c) Status giuridico.
- d) Sito web, ove esistente.
- e) I seguenti dati relativi al referente ai fini della domanda:
 - i) nome e cognome;
 - ii) qualifica;
 - iii) indirizzo;
 - iv) indirizzo di posta elettronica;
 - v) numero di telefono.
- f) Nel caso in cui il richiedente sia un'entità sottoposta a vigilanza, informazioni circa il suo attuale status dell'autorizzazione, comprese le attività per le quali è autorizzato e l'autorità competente pertinente nello Stato membro di origine.
- g) La descrizione delle operazioni del richiedente nell'Unione pertinenti per l'attività di fornitura di indici di riferimento, siano esse soggette o no a regolamentazione finanziaria, nonché l'indicazione di dove tali operazioni sono effettuate.
- h) L'atto costitutivo, lo statuto o altri documenti costitutivi.
- i) Nel caso in cui il richiedente faccia parte di un gruppo, la struttura del gruppo insieme al prospetto della struttura societaria che illustrino i collegamenti tra l'impresa madre e le filiazioni. Le imprese e le filiazioni indicate nel prospetto sono identificate con la denominazione completa, lo status giuridico e l'indirizzo della sede legale e dell'amministrazione centrale.
- j) Un'autocertificazione sul possesso dei requisiti di onorabilità, se del caso comprensiva dei dettagli relativi a eventuali:
 - i) procedimenti disciplinari nei confronti del richiedente connessi a prestazione di servizi finanziari, condotta scorretta o frode (a meno che non siano stati respinti);
 - ii) autorizzazioni o registrazioni rifiutate da un'autorità finanziaria;
 - iii) autorizzazioni o registrazioni revocate da un'autorità finanziaria;
 - iv) comprovate condanne nell'ambito di procedimenti civili connessi a prestazione di servizi finanziari, condotta scorretta o frode.
- k) Numero di indici di riferimento forniti.

2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E GOVERNANCE

- a) La struttura organizzativa interna del consiglio di amministrazione, dei comitati dell'alta dirigenza, della funzione di sorveglianza e di qualsiasi altro organo interno che eserciti funzioni di gestione rilevanti coinvolto nella fornitura dell'indice di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 e ulteriormente specificata nel regolamento delegato (UE) 2021/1350 della Commissione ⁽¹⁾, compresi:
 - i) il mandato o una sua sintesi;
 - ii) il rispetto di codici di governance o di disposizioni simili.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/1350 della Commissione, del 6 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti volti a garantire che i meccanismi di governance dell'amministratore siano sufficientemente solidi (GU L 291 del 13.8.2021, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1350/oj).

- b) Una descrizione delle procedure atte a garantire che i dipendenti dell'amministratore e altre persone fisiche i cui servizi sono messi a sua disposizione o sotto il suo controllo e che sono direttamente coinvolte nella fornitura dell'indice di riferimento abbiano le competenze, le conoscenze e l'esperienza necessarie per i compiti loro assegnati e rispettino l'articolo 4, paragrafo 7, lettere da b) a e), del regolamento (UE) 2016/1011.
- c) Il numero di dipendenti (a tempo determinato e a tempo indeterminato) per funzione che, direttamente o indirettamente, partecipano alla fornitura dell'indice di riferimento.
- d) Il curriculum vitae, comprendente la carriera professionale con l'indicazione delle date pertinenti, l'indicazione delle precedenti posizioni ricoperte e una descrizione delle funzioni esercitate, per ciascuna delle persone seguenti:
 - i) i membri dell'organo di gestione;
 - ii) i dipendenti responsabili della funzione di sorveglianza o i membri che svolgono la funzione di sorveglianza nel caso in cui la funzione di sorveglianza sia svolta da un comitato separato;
 - iii) i dipendenti responsabili delle funzioni nell'ambito del sistema dei controlli di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 e della funzione interna di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
- e) Per ciascun membro dell'organo di gestione del richiedente e per i dipendenti responsabili della funzione di sorveglianza o i membri che svolgono la funzione di sorveglianza nel caso in cui la funzione di sorveglianza sia svolta da un comitato separato, le informazioni seguenti:
 - i) prova da parte del paese di origine dell'interessato dell'assenza di precedenti penali recenti in relazione a riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, prestazione di servizi finanziari o servizi di dati, frode o appropriazione indebita, a meno che le autorità nazionali competenti non rilascino tale documento, nel qual caso è presentata un'autocertificazione;
 - ii) un'autocertificazione che indichi se l'interessato rientra in una delle categorie seguenti:
 - (1) è stato condannato per reati, a meno che non sia fornita la prova dell'assenza di precedenti penali di cui al punto i);
 - (2) è stato sottoposto a procedimenti disciplinari connessi a prestazioni di servizi finanziari, condotta scorretta o frode intrapresi nei suoi confronti da un organismo di regolamentazione, o a procedimenti penali, o gli è stato notificato l'avvio di un tale procedimento;
 - (3) è stato condannato in un procedimento civile connesso a prestazioni di servizi finanziari, condotta scorretta, frode o gestione di un'entità giuridica;
 - (4) si è visto rifiutato il diritto di svolgere attività che richiedono la registrazione o l'autorizzazione da parte di un organismo di regolamentazione o è stato indagato o sospeso da un organismo di regolamentazione;
 - (5) è stato escluso dal ruolo di dirigente, licenziato o sollevato da qualsiasi altro incarico in un'impresa in seguito ad accuse di condotta scorretta o irregolarità.

3. CONFLITTI DI INTERESSE

- a) Una descrizione delle politiche e procedure che trattano:
 - i) il modo in cui i conflitti di interesse effettivi e potenziali sono o saranno individuati, registrati, gestiti, attenuati, prevenuti o risolti tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1011;
 - ii) le circostanze particolari che si applicano al richiedente o a un particolare indice di riferimento fornito dal richiedente in relazione alle quali è più probabile che insorgano conflitti di interesse, che comprendono:
 - (1) i casi in cui è esercitata la valutazione o la discrezionalità di esperti nel processo di determinazione dell'indice di riferimento;
 - (2) i casi in cui il richiedente appartiene allo stesso gruppo di un utente dell'indice di riferimento;
 - (3) i casi in cui il richiedente è un partecipante del mercato o della realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare;

- iii) le modalità di separazione, dal punto di vista operativo, della fornitura degli indici di riferimento dalle altre parti dell'attività del richiedente che possono creare conflitti di interessi potenziali o effettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, a meno che il richiedente abbia deciso di non applicare tale requisito in relazione ai propri indici di riferimento significativi, come previsto dall'articolo 25 del medesimo regolamento;
- b) Per l'indice di riferimento o per la famiglia di indici di riferimento, l'elenco degli eventuali conflitti di interessi rilevanti, effettivi o potenziali, individuati, unitamente alle relative misure di attenuazione.
- c) La struttura della politica di remunerazione, che specifichi i criteri utilizzati per determinare la remunerazione delle persone partecipanti, direttamente o indirettamente, all'attività di fornitura degli indici di riferimento.

4. STRUTTURA DI CONTROLLO INTERNO, SORVEGLIANZA E QUADRO DI RESPONSABILITÀ

- a) Una descrizione delle politiche e procedure per monitorare le attività di fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento, comprese quelle riguardanti:
 - i) l'istituzione, il ruolo e il funzionamento della funzione di sorveglianza di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1011 e ulteriormente specificata nel regolamento delegato (UE) 2018/1637 della Commissione (¹), comprese le procedure per la nomina, la sostituzione o la destituzione delle persone nell'ambito della funzione di sorveglianza;
 - ii) l'istituzione, il ruolo e il funzionamento del sistema dei controlli di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/1011, comprese le procedure per la nomina, la sostituzione o la destituzione delle persone responsabili di tale sistema;
 - iii) il quadro di responsabilità di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1011;
 - iv) gli obblighi di conservazione delle registrazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/1011;
 - v) il meccanismo per la trattazione dei reclami di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/1011.
- b) La descrizione delle procedure per la segnalazione interna delle violazioni del regolamento (UE) 2016/1011 da parte di dirigenti, dipendenti e altre persone fisiche i cui servizi sono messi a disposizione del richiedente o sono sotto il suo controllo di cui all'articolo 14 dello stesso regolamento e come ulteriormente specificato nel regolamento delegato (UE) 2021/1351 della Commissione (²).

5. DESCRIZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO O DELLE FAMIGLIE DI INDICI DI RIFERIMENTO FORNITI CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE

- a) La descrizione dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento forniti o, se noti, degli indici di riferimento allineati con l'accordo di Parigi, degli indici di riferimento di transizione climatica e degli indici di riferimento per le merci di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1011 che il richiedente intende fornire e la tipologia di indice di riferimento, compresa una stima dell'uso diretto o indiretto degli indici di riferimento all'interno di una combinazione di indici di riferimento come riferimento per strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance degli investimenti, sulla base delle conoscenze in possesso del richiedente e tenendo conto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 e del regolamento delegato (UE) 2018/66 della Commissione (³), unitamente a un'indicazione delle fonti utilizzate per determinare il tipo di indice di riferimento.

(¹) Regolamento delegato (UE) 2018/1637 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle procedure e alle caratteristiche della funzione di sorveglianza (GU L 274 del 5.11.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1637/oj).

(²) Regolamento delegato (UE) 2021/1351 della Commissione, del 6 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le caratteristiche dei sistemi e dei controlli per l'individuazione e la segnalazione di qualsiasi condotta che possa comportare la manipolazione o il tentativo di manipolazione di un indice di riferimento (GU L 291 del 13.8.2021, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj).

(³) Regolamento delegato (UE) 2018/66 della Commissione, del 29 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le modalità con cui devono essere valutati l'importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati, l'importo nozionale dei derivati e il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento (GU L 12 del 17.1.2018, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj).

- b) La descrizione del mercato o della realtà economica sottostanti che l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento intende misurare, unitamente all'indicazione delle fonti utilizzate per fornire la descrizione.
- c) La descrizione dei contributori all'indice di riferimento o alla famiglia di indici di riferimento, unitamente:
 - i) al codice di condotta di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2016/1011;
 - ii) per gli indici di riferimento critici, al nome e all'indirizzo dei contributori.
- d) Informazioni sulle misure per trattare le rettifiche della determinazione o della pubblicazione dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento.
- e) Informazioni sulla procedura che l'amministratore è tenuto a seguire in caso di variazioni o cessazione dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011.
- f) L'elenco comprendente tutti gli indici di riferimento forniti dal richiedente già utilizzati nell'Unione e, ove disponibili, i relativi codici internazionali di identificazione dei titoli (ISIN).
- g) La dichiarazione sull'indice di riferimento per ciascun indice di riferimento o, se del caso, per ciascuna famiglia di indici di riferimento di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2016/1011 e ulteriormente specificata nel regolamento delegato (UE) 2018/1643 della Commissione (¹).
- h) Per gli indici di riferimento significativi, le ragioni alla base della decisione dell'amministratore di applicare le esenzioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011.

Ai fini della lettera h), le informazioni sono presentate, per quanto possibile, sulla base del modello definito dal regolamento delegato (UE) 2021/1348 della Commissione (²).

6. DATI E METODOLOGIA

- a) Per ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento che rientra nell'ambito di applicazione, la descrizione delle politiche e delle procedure per conformarsi ai requisiti in materia di dati di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/1011 e ulteriormente specificati nel regolamento delegato (UE) 2018/1638 della Commissione (³).
- b) Per ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento che rientra nell'ambito di applicazione, per quanto concerne la metodologia:
 - i) tutta la documentazione a dimostrazione del fatto che la metodologia utilizzata per determinare un indice di riferimento è conforme ai requisiti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1011 e ulteriormente specificati nel regolamento delegato (UE) 2021/1352 della Commissione (⁴);

(¹) Regolamento delegato (UE) 2018/1643 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il contenuto della dichiarazione sull'indice di riferimento che l'amministratore dell'indice di riferimento è tenuto a pubblicare e i casi in cui sono necessari aggiornamenti della dichiarazione stessa (GU L 274 del 5.11.2018, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1643/oj).

(²) Regolamento delegato (UE) 2021/1348 della Commissione, del 6 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri in base ai quali le autorità competenti possono esigere modifiche della dichiarazione di conformità degli indici di riferimento non significativi (GU L 291 del 13.8.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1348/oj).

(³) Regolamento delegato (UE) 2018/1638 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione volte a specificare ulteriormente le modalità per assicurare che i dati siano idonei e verificabili nonché le procedure interne di sorveglianza e di verifica che l'amministratore di indici di riferimento critici o significativi deve accettare che vengano applicate dai contributori di dati quando i dati sono forniti da una funzione di front office (GU L 274 del 5.11.2018, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1638/oj).

(⁴) Regolamento delegato (UE) 2021/1352 della Commissione, del 6 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni volte a garantire che la metodologia per la determinazione di un indice di riferimento sia conforme ai requisiti di qualità (GU L 291 del 13.8.2021, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1352/oj).

- ii) tutta la documentazione a dimostrazione del fatto che l'amministratore sviluppa, applica e amministra l'indice di riferimento e la metodologia in maniera trasparente conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1011 e come ulteriormente specificato nel regolamento delegato (UE) 2018/1641 della Commissione (º).

7. ESTERNALIZZAZIONE

Se una o più attività facenti parte del processo di fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1011 sono esternalizzate, la descrizione delle politiche, delle procedure e dei pertinenti accordi di esternalizzazione, inclusi gli accordi sul livello dei servizi, al fine di garantire la conformità all'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1011.».

(º) Regolamento delegato (UE) 2018/1641 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente le informazioni che gli amministratori di indici di riferimento critici o significativi devono fornire sulla metodologia utilizzata per determinare l'indice di riferimento, sul riesame interno, sull'approvazione della metodologia e sulle procedure per apportare modifiche rilevanti alla metodologia (GU L 274 del 5.11.2018, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1641/oj).

ALLEGATO III

«ALLEGATO II

**Informazioni da fornire nella domanda di registrazione a norma dell'articolo 34 del regolamento
(UE) 2016/1011**

«A» significa «applicabile»

«NA» significa «non applicabile»

Voce dell'allegato I		Entità sottoposte a vigilanza che forniscono unicamente indici di riferimento non critici
1) Informazioni generali		
1(a)	Nome completo	A
1(b)	Indirizzo	A
1(c)	Status giuridico	A
1(d)	Sito web	A
1(e)	Referente	A
1(f)	Attuale status dell'autorizzazione	A (¹)
1(g)	Operazioni svolte	A (¹)
1(h)	Documenti costitutivi	A (¹)
1(i)	Struttura del gruppo	A (¹)
1(j)	Autocertificazione sul possesso dei requisiti di onorabilità	A (¹)
1(k)	Numero di indici di riferimento	A
2) Struttura organizzativa e governance		
2(a)	Struttura organizzativa interna	A
2(b)	Procedure in materia di risorse umane	A
2(c)	Numero di dipendenti	A
2(d)	Curriculum vitae	A
2(e)	Casellari giudiziali e autocertificazioni sul possesso dei requisiti di onorabilità	A
3) Conflitti di interesse		
3(a)	Politiche e procedure	A (²)
3(b)	Conflitti di interesse significativi	A
3(c)	Struttura della remunerazione	A
4) Struttura di controllo interno, sorveglianza e quadro di responsabilità		
4(a)	Politiche e procedure per monitorare le attività di fornitura dell'indice di riferimento	A
4(b)	Segnalazione interna delle violazioni	A
5) Descrizione degli indici di riferimento forniti		
5(a)	Descrizione	A
5(b)	Mercato sottostante	A
5(c)	Contributori	A

Voce dell'allegato I		Entità sottoposte a vigilanza che forniscono unicamente indici di riferimento non critici
5(d)	Rettifiche	A
5(e)	Variazioni e cessazione	A
5(f)	Elenco degli indici di riferimento	A
5(g)	Dichiarazione sull'indice di riferimento	A
5(h)	Esenzioni	A

6) Dati e metodologia

6(a)	Politiche e procedure per conformarsi all'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/1011	A
6(b)(i)	Documentazione a dimostrazione della conformità all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1011	A
6(b)(ii)	Documentazione a dimostrazione della conformità all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1011	A

7) Esteralizzazione

7	Politiche, procedure e accordi di esternalizzazione per dimostrare la conformità all'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1011	A
---	---	---

8) Altro

8	Altre informazioni	A
---	--------------------	---

(¹) A meno che non siano già sottoposte a vigilanza da parte della stessa autorità competente per attività diverse dalla fornitura di indici di riferimento

(²) Il richiedente può scegliere di non fornire informazioni riguardanti il punto 3, lettera a), punto iii), dell'allegato I per l'indice di riferimento significativo che fornisce.».